



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 17/03/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2021

L'anno **2021** il giorno **diciassette** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, in collegamento telematico in esecuzione del decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO	Presente
CHILESI BARBARA	Presente
DALBENI ANDREA	Assente
GERMINIASI ALBERTO	Presente
MODENA PATRIZIA	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MANTOVANI DEBORA	Presente
ARVATI MASSIMO	Presente
MONTANARINI PAOLO	Assente
DAL BOSCO DAVIDE	Presente
FALCONE MATTEO	Presente
BROGLIA SIMONE	Assente
GUASTALLA GIULIANO	Presente
SPERINGO ALFONSO	Presente
CURTO VINICIO	Assente
BORDINI PAOLO	Presente
LUISI PIERLUIGI	Presente

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza, con svolgimento in modalità telematica, con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Morselli Beniamino** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147, facendo comunque salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1° gennaio 2020, abrogando (comma 780) contestualmente le norme con questa incompatibili;

CONSIDERATO che il comma 740 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

PRESO ATTO che l'art. 1 della sopra citata legge n. 160/2019 prevede inoltre:

- al comma 744, che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ai commi 745 e 746 le modalità per il calcolo della base imponibile dell'imposta per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
- ai commi da 748 a 755, le aliquote di base applicabili e le possibilità per il comune di aumentare o diminuire tali aliquote con delibera del consiglio comunale;

TENUTO CONTO che l'aliquota di base:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento ed il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento ed il comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento ed il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli rientranti nelle altre tipologie è pari allo 0,86 per cento ed il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1 della già citata Legge n. 160/2019 dispone al comma 755, che i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, di cui al comma 754 fino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata nell'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

DATO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non è stato ancora approvato e conseguentemente, non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal Portale del federalismo fiscale di cui al comma 757 sopra indicato;

ESAMINATO il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando Decreto Ministeriale, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Mef di cui sopra - anche per l'annualità 2021 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

RITENUTO necessario approvare le aliquote relative all'anno 2021 e, nelle more dell'adozione del citato decreto, provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6 giugno 2020;

RICHIAMATO il suddetto Regolamento che considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO altresì che:

- il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, sono state disposte, con successivi provvedimenti normativi, una serie di misure di contenimento che hanno determinato la chiusura e la sospensione forzata di molte attività economiche con inevitabili riflessi sul tessuto produttivo della città;

RITENUTO, al fine di sostenere le attività commerciali fortemente penalizzate dalle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, di mantenere particolari agevolazioni sia per i proprietari, titolari di partita I.V.A., di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 e C/3 nelle quali svolgono la loro attività, sia per i proprietari di unità locate, sempre censite in categoria C/1 e C/3, che stipulano con i propri inquilini accordi registrati per la riduzione del canone di locazione annuale;

RITENUTO altresì di mantenere agevolazioni anche per i proprietari di unità immobiliari destinate

all'esercizio dell'attività sportiva, censite nella categoria catastale D/6, e alle unità immobiliari, censite nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTI i decreti legge:

- n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 27/2020;
- n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 77/2020, all'art. 177
- n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazione dalla Legge 126/2020, all'art 78
- n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2020
- n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazione dalla L. 176/2020, all'art. 9
- n. 149 del 9 novembre 2020 all'art. 5, abrogato dall'art. 1, comma 2 L. 176/2020;
- n. 154 del 23 novembre 2020 all'art. 1, abrogato dall'art. 1, comma 2 L. 176/2020;
- n. 157 del 30 novembre 2020 all'art. 8, abrogato dall'art. 1, comma 2 L. 176/2020;

che hanno previsto esenzioni dal pagamento della prima e seconda rata dell'IMU 2020 per attività economiche penalizzate dall'emergenza COVID-19 e l'esenzione per gli anni 2021 e 2022 (D.L. n. 104/2020) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che prevede:

- ai sensi del comma 588 dell'art. 1, l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per l'anno 2021 relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- ai sensi del comma 48, la riduzione alla metà dell'IMU, a partire dall'anno 2021, *“per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”*;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29 luglio 2020 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 17.02.2021 e sottoposto all'approvazione di questo Consiglio Comunale in data odierna;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota ordinaria pari all'**1,10 per cento**, applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nelle casistiche seguenti:
 - aliquota pari allo **0,63 per cento** per l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- aliquota pari allo **0,60 per cento** da applicare sul 100% della base imponibile per le unità immobiliari ad uso abitativo e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata;
- aliquota pari allo **0,50 per cento** per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- aliquota pari all'**1,10 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività che non rientrino nelle casistiche successive;
- aliquota pari all'**1,00 per cento** per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori", locate a soggetti titolari di partita I.V.A., che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone;
- aliquota pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori" nelle quali il proprietario, titolare di partita I.V.A., esercita la propria attività e che, nel corso del 2021, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi;
- aliquota pari all'**1,1 per cento** per le unità immobiliari di categoria D che non rientrino nelle fattispecie successive:
 - aliquota pari allo **0,76 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), nelle quali il proprietario esercita la propria attività e che, nel corso del 2021, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/6, che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale, in caso di locazione, dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone;
 - aliquota pari allo **0,76 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast e dei residence a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che, nel corso del 2021, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, hanno sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi.

Tale misura si aggiunge a quanto già disposto con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) art. 1 comma 588 che prevede l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per il settore turistico e dell'intrattenimento;

- aliquota pari allo **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- aliquota pari allo **1,10 per cento** per le aree fabbricabili;
- aliquota pari allo **0,96 per cento** per i terreni agricoli.
I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004 sono esenti dall'imposta;
- aliquota pari allo **0,10 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

PRESO ATTO che la suddetta differenziazione consente di:

- continuare a sostenere le attività fortemente penalizzate dalle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19;
- di sostenere le categorie sociali più disagiate mediante una aliquota agevolata per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. di Mantova;
- la L. n. 178/2020 è intervenuta a favore delle categorie tuttora penalizzate, disciplinando l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per il settore turistico e quello dell'intrattenimento, come meglio richiamato in precedenza;

RITENUTO altresì di prevedere che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione stabilita per l'abitazione principale si applica anche all'imposta dovuta:

- per gli alloggi regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 L. n. 388/2000, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con conversione del D.L. 34/2020 in Legge n. 77/2020, all'articolo 106 comma 3 bis, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 di cui all'art. 151, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'anno 2021 è stato differito al 31.01.2021 e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza a mezzo piattaforma GoToMeeting, con conseguente accertamento, da parte del Segretario Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020;

CON VOTI favorevoli n. 9 , espressi nelle forme di legge oltre che di quanto disposto con decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, astenuti n. 1 (consigliere Luisi) e contrari n. 3 (consiglieri Guastalla, Speringo e Bordini) su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU):

<u>1,10</u> per cento	Aliquota ordinaria
<u>0,63</u> per cento	Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
<u>0,60</u> per cento da applicare sul <u>100% della base</u> <u>imponibile</u>	Per le unità immobiliari ad uso abitativo, e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
<u>0,50</u> per cento	Per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
<u>1,10</u> per cento	Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozio e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzati da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività, che non rientrano nelle casistiche successive;

<p align="center"><u>1,00</u> per cento</p>	<p>Per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori", locate a soggetti titolari di partita I.V.A., che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.</p>
<p align="center"><u>0,90</u> per cento</p>	<p>Per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori" nelle quali il proprietario, titolare di partita I.V.A., esercita la propria attività e che nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi;</p>
<p align="center"><u>1,1</u> per cento</p>	<p>Per le unità immobiliari di categoria D che non rientrino nelle fattispecie successive</p>
<p align="center"><u>0,76</u> per cento</p>	<p>Per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/6 (<i>fabbricati e locali per esercizi sportivi</i>), nelle quali il proprietario esercita la propria attività e che, nel corso del 2021, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/6, che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone.</p>
<p align="center"><u>0,76</u> per cento</p>	<p>Per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast e dei residence a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, hanno sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita comunicazione all'ufficio tributi</p>
<p align="center"><u>0,10</u> per cento</p>	<p>Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)</p>
<p align="center"><u>1,10</u> per cento</p>	<p>Per le aree fabbricabili</p>
<p align="center"><u>0,96</u> per cento</p>	<p>Per i terreni agricoli. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, sono esenti dall'imposta.</p>
<p align="center"><u>0,10</u> per cento</p>	<p>Per i fabbricati rurali ad uso strumentale</p>

<u>DETRAZIONI</u>	<p><u>Euro 200,00</u> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.</p> <p>La detrazione si applica anche all'imposta dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
--------------------------	---

2. **DI DARE ATTO** che le aliquote di cui alla presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2021;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;
4. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (consiglieri Guastalla, Springo e Luisi), contrari nessuno, espressi nelle forme di legge e secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, con votazione separata, su n. 13 consiglieri presenti e n. 10 votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*